

Roma, 25 marzo 2026

Prot. n. 07/26/R/RES/L.2.11.d.

Ai Responsabili Relazioni Industriali
delle Associazioni Territoriali

Alla Delegazione per le Relazioni Industriali

LORO SEDI

Oggetto: Quota contribuzione straordinaria

L'Accordo 22 novembre 2025 stabilisce termini e condizioni per la raccolta della contribuzione sindacale straordinaria che Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a fronte dell'attività di negoziazione svolta, i cui risultati interessano tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale di settore (All. 1 – testo sottoscritto in fase di stesura del CCNL).

L'importo del contributo di 30,00 euro è richiesto per ciascuno degli anni di vigenza del CCNL e, pertanto, sia nel 2026 che nel 2027 e 2028 dovrà ripetersi l'intera procedura di raccolta delle adesioni. Sono confermate le modalità già utilizzate per i CCNL precedenti a partire dal CCNL 20 gennaio 2008 e, di conseguenza, ai lavoratori che non abbiano espressamente rifiutato il contributo straordinario attraverso la riconsegna dell'apposito modulo la trattenuta sarà comunque effettuata secondo la modalità del silenzio assenso.

Ciò premesso, precisiamo che:

Le Aziende sono tenute ad affiggere in bacheca dal mese di febbraio e fino al 15 aprile rispettivamente per gli anni 2026, 2027 e 2028, un avviso (All. 2 per l'anno 2026) con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una "quota contribuzione straordinaria" di 30,00 euro per l'anno in corso.

Riteniamo opportuno che l'avviso sia esposto non solo nell'albo delle comunicazioni aziendali, ma anche nei luoghi di maggior passaggio (quali i locali mensa, gli spogliatoi, gli uffici, ecc.) in modo da consentire un'ideale e tempestiva informazione.

In considerazione dell'utilizzo del lavoro agile, l'obbligo di avviso potrà essere integrato con una comunicazione ai singoli lavoratori secondo i normali canali utilizzati dall'azienda (posta elettronica, bacheca elettronica, ecc.).

Le Aziende distribuiranno, a tutti i lavoratori, insieme alle buste paga del mese di aprile 2026, l'apposito modulo (All. 3 per l'anno 2026) con il quale si consente al lavoratore di accettare o rifiutare l'effettuazione della trattenuta di 30,00 euro.

Per rifiutare l'effettuazione della trattenuta i lavoratori devono riconsegnare il modulo, compilato in tal senso, entro il 15 maggio 2026.

Nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso l'azienda ad operare la trattenuta ovvero non riconsegna il modulo, le Aziende devono procedere ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di giugno 2026¹.

Sono in ogni caso esclusi dall'effettuazione della trattenuta di 30,00 euro i dipendenti:

- iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il CCNL;
- che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna del modulo.

Considerata la modalità del silenzio/assenso adottata per l'acquisizione del consenso del lavoratore, sarà opportuno attendere il tempo necessario per eventuali rettifiche prima di procedere al versamento delle trattenute effettuate.

Le Aziende dovranno versare gli importi trattenuti esclusivamente sul conto corrente bancario intestato a ASSOCIAZIONE FIM-FIOM-UILM presso la BPER BANCA SPA, Roma, IBAN IT 97H0538703202000004590400.

Le Aziende, infine, sono tenute a dare "tempestiva comunicazione, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di Fim, Fiom e Uilm territoriali, del numero delle trattenute effettuate".

Identica procedura relativa alla richiesta del contributo di 30,00 euro dovrà ripetersi anche per il 2027 e 2028 e sarà nostra cura ricordare con apposite circolari in materia l'adempimento contrattuale.

Nel confermarci a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i migliori saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Stefano Franchi)

All. i: 3

¹ Nell'ipotesi in cui il singolo lavoratore abbia consegnato più moduli con manifestazioni di volontà contrastanti, si dovrà dare seguito alla manifestazione di volontà cronologicamente più recente.